

Sent. n. 14377/14

Rep. n. [redacted] 14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione fallimentare

Il giudice unico dott. ALESSIA NOTARO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] 012 del Ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione all'udienza del 12.6.2014 (con termine di giorni 60 per deposito di comparsa conclusionale e di giorni 20 per memorie di replica, con scadenza il 16.7.2014, considerato il periodo di sospensione feriale dei termini) e vertente

TRA

FALLIMENTO [redacted] s.p.a., in persona dei curatori avv. [redacted] dr. [redacted] e dr. [redacted] rapp.ti e difesi per procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. [redacted] presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla v. [redacted]

ATTORE

E

[redacted] s.a.s. [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, in Napoli presso la Competente Cancelleria civile del Tribunale di Napoli

CONVENUTO

E

ASL [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Avvocatura Regionale in Napoli alla v. S. Lucia n. 81

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 12.06.2014 le parti concludevano come da relativo verbale da intendersi in questa sede integralmente trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 2.2.2012, il Fallimento della [redacted] s.p.a. esponeva che con sentenza del 10.2.2011 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della [redacted] s.p.a.;

EX PARTE CREDITORIS



con scrittura privata autenticata dal Notaio [redacted] del 21.10.2010 la società cedeva alla [redacted] s.a.s. di [redacted], il credito vantato dalla cedente nei confronti dell'ASL [redacted] per € 160.057,85.

Dallo stesso atto era dato evincere che la cessione era avvenuta a ristoro delle ragioni creditorie vantate dalla cessionaria nei confronti della fallenda.

Con lettera del 21.07.2011 la curatela invitava la [redacted] s.a.s. di [redacted] a retrocedere il credito, con nota del 16.11.2011 la convenuta comunicava alla Curatela la propria disponibilità ad effettuare la retrocessione a spese della curatela.

Ciò premesso, parte attrice citava innanzi a questo Tribunale la [redacted] s.a.s. di [redacted] l'ASL [redacted] al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia della cessione del credito innanzi descritta ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 l. fall. o, in subordine ai sensi del comma 2 della stessa norma, la condanna della debitrice ceduta al pagamento della somma di € 160.057,85 o del minor importo non corrisposto alla cessionaria oltre interessi, e la condanna della cessionaria alla restituzione della somma eventualmente ricevuta dalla ASL in virtù della predetta cessione.

Con comparso di costituzione del 30.08.2014 si costituiva la [redacted] s.a.s. di [redacted] in persona del legale rapp. e p.t., la quale preliminarmente dichiarava la propria disponibilità a retrocedere il credito presa anche in caso di mancata esecuzione della stessa da parte della debitrice ceduta. Eccepiva, altresì, la mancanza di qualsivoglia conoscenza dello stato di insolvenza e chiedeva la condanna della curatela ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Con comparso del 19.2.2013 si costituiva la ASL [redacted] (già ASL [redacted]), in persona del legale rapp. e p.t., la quale si limitava ad eccepire la inammissibilità della domanda e la carenza di legittimazione passiva dell'ASL, dal momento che essa non ha aderito alla cessione del credito intervenuta tra le altre parti del presente giudizio.

Trattata la causa in assenza di istanze istruttorie, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 12.6.2013 la causa veniva assegnata in decisione con il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le memorie di replica.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va preliminarmente precisato che il fallimento rappresentato dalla curatela attrice è stato dichiarato aperto con sentenza del 10.2.2011; conseguentemente l'azione revocatoria in oggetto è regolata dalle disposizioni introdotte con il d.l. n. 35 del 2005 (c.d. decreto competitività), disposizioni riguardanti le azioni revocatorie proposte nell'ambito di tutte le procedure iniziate dopo l'entrata in vigore della richiamata normativa (17.3.2005).

Con l'atto introduttivo del giudizio la curatela ha domandato innanzitutto la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione con il quale la società poi fallita aveva trasferito in favore della convenuta [redacted] s.a.s. di [redacted] il credito vantato nei confronti della ASL [redacted] a ristoro delle ragioni creditorie vantate dalla cessionaria nei confronti della cedente.



**EX PARTE CREDITORIS**



Il richiamato atto di cessione, stipulato in data 19.10.2010, prevedeva che, essendo la [redacted] s.a.s. di [redacted] creditrice nei confronti della [redacted] s.p.a. per la somma di € 146.154,60 (credito rinveniente da n. 21 fatture commerciali emesse tra il 29.4.2009 e il 3.10.2010) ed essendo quest'ultima a sua volta creditrice, in virtù della fattura n. 204 del 16.07.2010 relativa a prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento col SSN, nei confronti della ASL [redacted] per un importo di € 160.057,95, la cedente trasferisce alla cessionaria tale credito a totale estinzione dell'esposizione debitoria.

Tale cessione del credito con funzione solutoria è stata dunque impugnata dalla curatela ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 l. fall., il quale dispone che "sono revocati, salvo che l'altra parte non provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore ... gli atti estintivi di debiti prefallimentari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, e compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".

Preliminarmente va chiarito che nessun rilievo assume la circostanza, adottata dalla convenuta, che l'ASL non abbia accettato la cessione e che non abbia effettuato il pagamento in favore della cessionaria. Va precisato che può considerarsi pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ciò che appare revocabile è il negozio di cessione e non il pagamento del debitore ceduto (cfr. ad es. Cass. 19.1.1995 n. 575), tant'è, tra l'altro, che il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria viene fatto decorrere dalla data della cessione e non già da quella del pagamento (cfr. altresì Cass. 18.8.1992 n. 9603). Del resto, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ. (questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario - cfr. Cass. 5.11.2009 n. 23463); è dunque sufficiente la stipulazione di tale negozio giuridico perché possa ritenersi sussistente uno di quegli atti estintivi di debiti cui fa riferimento la norma sopra citata.

Ugualmente irrilevante è la circostanza che la convenuta si sia dichiarata disponibile alla retrocessione sia in fase di verifica del passivo sia in questa sede, in quanto a tale dichiarazione non ha poi fatto seguito la effettiva retrocessione in favore della curatela attrice.

Quanto al profilo cronologico, non vi è dubbio che l'operazione in parola ricada nell'ambito del c.d. periodo sospetto, essendo stato il fallimento dichiarato in data 10.2.2011 e l'atto stipulato in data 19.10.2010 (e dunque in un momento ricompreso nell'anno antecedente rispetto all'apertura della procedura concorsuale).

Quanto al profilo oggettivo, della riconducibilità della fattispecie al disposto normativo, la ricostruzione operata dall'attrice si ispira chiaramente al principio, ormai costantemente espresso dalle massime della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare a





norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall., sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto (cfr. Cass. civile 23.4.2002, n. 5917 e, da ultimo, Cass. 10.6.2011 n. 12736).

Se pertanto la cessione del credito non è stata stipulata per estinguere un'obbligazione preesistente scaduta, bensì per garantire un debito sorto contestualmente, oppure non ancora sorto, essa non è qualificabile come mezzo anormale di pagamento, giacché operante all'interno di un rapporto in cui non era ancora effettivamente sorto un debito esigibile.

Al fine di verificare la concreta portata di siffatto principio, tuttavia, occorre verificare la reale operatività del discrimine -nel caso concreto- tra cessioni di credito contestuali o non contestuali, con funzione solutoria o con funzione di garanzia, laddove mentre per le cessioni contestuali alla nascita del credito si applicherà il disposto dell'art. 67 secondo comma l. fall., per quella prestata a fronte di un credito preesistente varrà il disposto dell'art. 67 co. 1.

Senonché, verificando concretamente il contenuto della scrittura privata autenticata richiamata, appare evidente che alla data della pattuita cessione del credito, il credito da parte della cessionaria nei confronti della cedente era già sorto, tanto è vero che nella premessa dell'indicato atto si espone chiaramente che la cessionaria era creditrice della cedente per forniture già dalla stessa eseguite e documentate da fatture espressamente richiamate.

Insomma, viene chiaramente in rilievo, secondo la comune intenzione delle parti esternata nella richiamata scrittura, la volontà di estinguere, tramite la cessione del credito, un'obbligazione già interamente sorta tra le stesse, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 67 co. 1 n. 2 l. fall..

Né - rispetto a tale ricostruzione - la cessionaria ha dimostrato l'insussistenza del requisito soggettivo, ossia la mancanza di conoscenza dello stato di insolvenza, non potendo tale dimostrazione considerarsi raggiunta sulla scorta delle mere considerazioni svolte nella comparsa di risposta, e in assenza di qualsiasi deduzione istruttoria in merito.

Posto, quindi, che l'art. 67 co. 1 impone a carico del convenuto l'onere di provare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza e non avendo quest'ultimo superato l'indicata presunzione, l'atto estintivo del debito pecuniario, in quanto effettuato mediante un mezzo anormale di pagamento (cessione del credito), deve essere dichiarato inefficace relativamente alla massa dei creditori del fallimento agente.

Per quanto concerne le concrete conseguenze derivanti dall'inefficacia del negozio di cessione, occorre dire che all'esito del giudizio, può dirsi accertata (documentalmente, cfr. in particolare l'allegato n. 5, 6 e 7 della produzione di parte attrice nonché la lettera dell'ASL contenuta nella produzione della [redacted] s.a.s. di [redacted] e anche in forza della mancata contestazione sul punto da parte dell'ASL) la circostanza per cui, a seguito della cessione del credito oggetto di causa, nessun pagamento sia stato effettuato dalla debitrice ceduta.

Pertanto, dichiarata l'inefficacia della cessione, torna in capo all'attrice l'originario diritto di credito nei confronti dell'ASL [redacted] la quale va senz'altro condannata al pagamento della somma di € 160.057,95,, oltre interessi, in virtù della fattura n. 204 del 16.07.2010.





In proposito, non può che essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla ASL. Invero, a prescindere dalla natura dell'eccezione proposta (se cioè trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio o proponibile solo dalla parte, nel quale ultimo caso, essendosi costituita la convenuta ASL solo il giorno dell'udienza fissata in citazione, ai sensi degli artt. 166, 167, 681 c.p.c. e 70bis disp. att., l'eccezione in parola andrebbe dichiarata inammissibile per effetto dell'intervenuta decadenza), va rilevato che l'inefficacia/inopponibilità alla ASL della cessione del credito *de qua* (per altro non provata dall'ASL, la quale non ha provveduto a produrre le comunicazioni di rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla cessione, così come previsto dall'art. 117 comma 3 d. lgs. n. 163/2006), determinerebbe, al pari della dichiarata inefficacia della stessa cessione ex art. 67 L.F., il risorgere del rapporto di credito-debito tra la curatela attrice e la ASL medesima, la quale assume, quindi, la legittimazione passiva in relazione alla condanna, domandata dalla curatela, al pagamento del debito oggetto della cessione revocata.


Quanto, infine, alla richiesta di condanna, al risarcimento del danno formulata dalla curatela essa va disattesa in mancanza di prova dell'ulteriore danno che avrebbe subito la procedura fallimentare per effetto della intervenuta cessione.

Ugualmente va disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta considerata la soccombenza di quest'ultima che, con il proprio comportamento, ha determinato la necessità della insaturazione del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento della [redacted] s.p.a., in persona del curatore nei confronti della [redacted] s.a.s. di [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., e della ASI [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:  
- dichiara l'inefficacia nei confronti dei creditori del fallimento dell'atto di cessione del credito per nota [redacted] del 21.10.2010 rep. n. [redacted] e, per l'effetto,  
- condanna la ASI [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla curatela la somma di € 160.578,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo;  
- pone a carico dei convenuti le spese di lite sostenute dalla curatela, liquidandole in complessivi € 14.168,00 (quattordicimilacentosessantotto/00) così suddivisi: € 668,00 (seicentosessantotto/00) per esborsi ed € 13.500 (tredicimilacinquecento/00) per compenso professionale, oltre accessori.  
Così deciso in Napoli in data 24.10.2014



Il Giudice Unico  
(dr. A. Nozaro)

